SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1334)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, BARTOLOMEI, de' COCCI, MURMURA, CARBONI, DEL PONTE, FORMA, FRACASSI, GIROTTI, NOÈ, ROSSI Gian Pietro Emilio, VETTORI, VITALE Antonio, RIPAMONTI, SIGNORELLO, SARTI, MANCINO, RUFFINO, FOSCHI, DEL NERO, TANGA, SPEZIA, DERIU, PALA, RAMPA, GRAZIOLI, COLOMBO Vittorino (Veneto), ASSIRELLI, AVELLONE, CENGARLE, BOMBARDIERI, MANENTE COMUNALE, AGNELLI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1978

Norme per la ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta turistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il turismo, di cui sono note le profonde interconnessioni con gli altri settori produttivi e gli effetti di moltiplicazione sul reddito e di accelerazione indotta, ha assunto oggi un ruolo centrale per la ripresa economica, a partire dalla bilancia dei pagamenti, di cui rappresenta la voce più attiva.

La consistenza di tale attività è documentata da alcuni dati: il capitale investito si stima pari a circa 10 mila miliardi di lire, il numero dei lavoratori dipendenti — tra occupati a tempo pieno e stagionali — è pari a settecentomila unità; le entrate di valuta estera nel 1977 hanno superato i 4.200 miliardi di lire.

È inoltre riconosciuta, dalla stessa Conferenza nazionale del Turismo dell'aprile 1977, la sua preminente funzione sociale, anche come momento di formazione culturale — specie per i giovani — e di crescita civile.

Allo sviluppo del settore, che per le dimensioni dell'offerta si colloca al primo posto in Europa ed al secondo nel mondo, ha fatto riscontro nel tempo una sempre più complessa articolazione istituzionale, il cui punto di svolta sta nell'approvazione dell'ordinamento regionale e nella legislazione di delega successiva, che definisce la competenza primaria delle Regioni in materia di turismo, come stabilito dalla Costituzione all'articolo 117.

Nell'esercizio di queste competenze, le Regioni si trovano a dover affrontare problemi di non lieve entità.

Innanzitutto, la maggior parte delle circa 43.000 aziende alberghiere si sono sviluppate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

negli anni '50 e '60 in modo non sempre ordinato che si riflette nelle difficoltà di gestione e nella diffusa incapacità di adeguarsi tempestivamente ai mutamenti della domanda. Problemi questi che già si posero quando fu varata la legge n. 326 del 12 marzo 1968 « Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » ma che non sufficientemente risolti si sono aggravati con il passare degli anni.

In secondo luogo, le Regioni hanno dovuto affrontare situazioni complesse, derivanti da assetti economici e vocazioni turistiche non omogenee, anche nelle aree comprese nel territorio di competenza; in particolare, la politica di sostegno delle iniziative di ammodernamento e potenziamento dell'offerta è stata subordinata alle non sempre adeguate disponibilità di bilancio.

La scarsità dei mezzi, specialmente in alcune Regioni, non ha dunque favorito nè promosso il coordinamento tra obiettivi regionali ed esigenze di ristrutturazione complessiva, in particolare dopo l'accentuarsi della concorrenza internazionale, che ha prodotto arretramenti per il nostro Paese nella divisione delle quote di mercato.

Si aggiungono anche motivi di interesse interno: stanti le attuali tendenze, infatti, si perpetuano le divaricazioni tra aree e Regioni, tra Nord e Sud del Paese, data l'esistenza di una disarticolata distribuzione degli insediamenti e la presenza nel Meridione di un'offerta sottodimensionata rispetto alle potenzialità turistiche.

Nel Mezzogiorno, per superficie il 40 per cento del Paese e per popolazione il 36 per cento, i posti letto alberghieri non superano il 16 per cento del totale, il personale occupato negli alberghi e pubblici esercizi il 21 per cento, mentre la densità per chilometro quadrato di aziende è mediamente un terzo di quella nazionale.

È — dunque — evidente la necessità di intervenire in modo da riqualificare e ristrutturare l'offerta, secondo criteri di massimo equilibrio interno e di espansione nell'ambito internazionale.

Nel momento in cui l'interesse globale dell'economia del Paese per lo sviluppo delle attività turistiche riconduce alla logica dell'inserimento nella programmazione nazionale, secondo quanto fu unanimamente auspicato in sede di Conferenza nazionale, e viene presentata una proposta di legge-quadro in materia di turismo e industria alberghiera, lo strumento di intervento non può essere identificato se non in un fondo straordinario per la concessione di credito agevolato alle imprese, per investimenti sulle strutture.

Tale fondo, da costituire con appositi stanziamenti di spesa da inserire nei capitoli di bilancio, nel pieno rispetto della competenza e dell'autonomia regionale in materia, verrà gestito ed utilizzato dalle Regioni, secondo criteri fissati dal Comitato interministeriale per la politica turistica previsto dalla legge-quadro indicata, a cui questa proposta si collega come subordinata, non scindibile.

Si ritiene — comunque — di dover indicare come prioritario l'impegno verso le Regioni del Mezzogiorno, delle quali ben si conoscono la vocazione turistica, le possibilità nel bacino mediterraneo, le esigenze di sviluppo e di occupazione.

La consistenza del fondo straordinario viene indicata nella somma di lire 500 miliardi per cinque anni consecutivi: tale cifra è suddivisa in ragione di 100 miliardi per ciascun esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La presente legge è emanata al fine di approntare i mezzi necessari per conseguire gli obiettivi di ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta turistica nazionale con riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 5 della legge-quadro in materia di turismo e industria alberghiera.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo precedente, è autorizzata la spesa di 500 miliardi di lire suddivisi in cinque rate di 100 miliardi ciascuna per ogni esercizio finanziario a decorrere dall'anno 1979 fino all'anno 1983.

Art. 3.

Gli stanziamenti, di cui all'articolo precedente, vengono ripartiti fra le Regioni con le modalità indicate agli articoli 6 e 7 della legge-quadro in materia di turismo e industria alberghiera in maniera da adeguare le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere alle esigenze del movimento turistico interno ed internazionale, con particolare riferimento alla ristrutturazione, trasformazione, ampliamento ed adattamento di immobili ed impianti, compresi quelli sportivi e ricreativi annessi, destinati in via principale all'esercizio di attività di interesse turistico, nonchè delle relative attrezzature.

Art. 4.

Le Regioni determinano con legge i criteri generali di destinazione dei finanziamenti, di cui all'articolo precedente, da concedersi esclusivamente in forma di concorso al pagamento degli interessi sui mutui contratti

dagli operatori turistici, singoli e associati, per la realizzazione delle opere e degli impianti di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

In sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi, di cui all'articolo precedente, da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

La comunicazione dei finanziamenti, assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, deve essere effettuata annualmente, entra il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.

Le somme destinate alle singole Regioni e Provincie autonome, in base al riparto di cui al precedente comma, saranno versate nei conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno è disposta e deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

L'erogazione per gli anni successivi è disposta e deve essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.

Art. 6.

Per far fronte alle esigenze di cui alla presente legge, il Ministro del bilancio è autorizzato ad apportare le relative variazioni.